



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU



COMUNE DI BINASCO

Città Metropolitana di Milano

Determinazione del Settore Amministrativo - Servizio Affari Generali

Numero Registro Generale

Data

184

27/05/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONI DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L'ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4. DEL PNRR. CUP N. G51F24005360006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2024 ad oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2025/2026/2027 e approvazione “Nota di aggiornamento” al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027. Dichiarazione immediata eseguibilità”;
- il PEG 2025/2026/2027, autorizzato dalla G.C. con deliberazione n. 138 del 18/12/2024;
- il decreto del Sindaco n. 34 del 23/12/2024 con il quale si è provveduto ad attribuire la responsabilità del Settore Amministrativo – Servizi Demografici e Affari generali;

Premesso che il Dipartimento per la trasformazione digitale tramite il portale PA digitale 2026 ha formalizzato un avviso di cui alla Misura 1.4.4 per l'estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) per l'adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

Considerato che:

- tale avviso prevede un contributo in forma forfettaria (lump sum) riconosciuto al Comune solo a seguito del conseguimento del risultato atteso, ovvero quando il Comune avrà provveduto all'adesione dei servizi resi disponibile da ANPR per l'utilizzo di ANSC;
- il contributo è assegnato al Comune all'esito positivo del controllo di asseverazione circa il rispetto del seguente processo:
 - a) chiusura dei registri cartacei il giorno antecedente l'adesione ad ANSC, come previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022;
 - b) aggiornamento dei gestionali comunali con i servizi cooperativi resi disponibili da ANSC o, in alternativa, adozione della Web Application per la gestione digitale degli eventi di Stato Civile con formazione di almeno un atto di stato civile digitale.

Rammentato che gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del comune, sono così definiti:

- fino a 2.500 abitanti: 3.928,40 €;
- 2.501 - 5.000 abitanti: 6.173,20 €;
- 5.001 - 20.000 abitanti: 8.979,20 €;
- 20.001 - 50.000 abitanti: 14.030,00 €;
- 50.001 - 100.000 abitanti: 16.274,80 €;
- 100.001 - 250.000 abitanti: 19.642,00 €;
- oltre 250.000 abitanti: 25.254,00 €.

Preso atto che l'ente:

- ha effettuato domanda di adesione all'avviso in data 20/11/2024;
- ha richiesto apposito CUP n. G51F24005360006;
- è risultato assegnatario di un contributo di € 8.979,20 a valere sul decreto n. 138 - 2 / 2024 – PNRR finestra temporale n. 2 dal 23/09/2024 al 24/11/2024;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*, secondo cui le stazioni appaltanti procedono *“all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto l'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”*;

Visto, altresì, il comma 3 del succitato articolo, secondo cui *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”*;

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che fa salvi *“gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

Visto il testo vigente dell'art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006 e s.m.i., che così prescrive: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;

Ricordato che gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività devono sempre essere

obbligatoriamente acquisiti tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della l. 208/2015;

Considerato che:

- l'importo contrattuale complessivo per la fornitura / per il servizio è pari a € 5.000,00 + iva;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Vista l'ordine diretto di acquisto effettuato su MEPA ID procedura n. 1126984;

Vista la proposta commerciale della società Maggioli S.p.a. finalizzata ad aderire ai servizi resi disponibili da ANPR secondo le istruzioni operative precedentemente riportate;

Visto l'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui *“in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte”*;

Considerata l'esiguità del valore contrattuale, nonché il documentato possesso di esperienze pregresse da parte dell'operatore economico individuato si ritiene, pertanto, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva di cui all'art 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- l'offerta presentata risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- il prezzo offerto è ritenuto congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
- l'operatore economico in questione possiede i requisiti di carattere generale ed è in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella specificità del prodotto e nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di rispettare la tempistica dettata dal PNRR;

Ritenuto che le prestazioni dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e non saranno, pertanto, subappaltabili;

Considerato che non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze;

Considerato che, per il tipo e le caratteristiche del servizio, non è funzionale la suddivisione in lotti;

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, secondo cui *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui *“quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di cui all'oggetto sotto condizione risolutiva, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Cristiana Gallenca, Responsabile del settore Amministrativo;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è B6EF08C110;

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il servizio di estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) per l'adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) alla società Maggioli S.p.A. con sede legale in via del Carpino 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) - 47822 P.IVA: 02066400405;
2. di impegnare, a favore di Maggioli S.p.A., la somma complessiva di euro 6.100,00 IVA compresa al Cap 21010500 “PNRR – MISURA 1.4.5 Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe nazionale digitale (ANPR) -. Adesione allo Stato Civile digitale ANSC – fin 04070500E” del PEG 2025/2026/2027;
3. di imputare al Cap 21010500 “PNRR – MISURA 1.4.5 Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe nazionale digitale (ANPR) -. Adesione allo Stato Civile digitale ANSC – fin 04070500E”, a favore

- di Maggioli S.p.A., la somma complessiva di euro 6.100,00 IVA compresa al Cap del PEG 2025/2026/2027 – Esercizio 2025;
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al precedente punto 3), a seguito del completo perfezionamento della stessa, avverrà entro l'esercizio 2025;
 5. di dare atto che in ottemperanza dello "split payment" (scissione dei pagamenti), introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) – nuovo articolo 17/ter del D.P.R. 633/1972, l'IVA sulla prestazione di cui sopra verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 (G.U. n. 27 del 03/02/2015);
 6. di dare atto che per il servizio di cui all'oggetto sono stati acquisiti il CUP G51F24005360006 ed il codice C.I.G. n B6EF08C110
 7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 8. ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
 9. ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
 10. di liquidare direttamente le fatture alla società di cui al precedente punto 1) senza adozione di ulteriore atto, previo visto di regolarità tecnica;
 11. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 147/bis, comma 1 e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.
 12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Responsabile del
Settore Amministrativo
Servizio Affari Generali
CRISTIANA GALLENCA / ArubaPEC S.p.A.